

Comune di ANDORNO MICCA

Provincia di BIELLA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE I.R.P.E.F

INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del Regolamento	5	Rinvio dinamico
2	Determinazione dell'aliquota	6	Tutela dei dati personali
3	Disciplina della riscossione	7	Rinvio ed altre disposizioni
4	Pubblicità del regolamento e degli atti	8	Entrata in vigore del regolamento

Approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 29.01.2007
Integrato con deliberazione C.C. n. 6 del 26.02.2007
Modificato con deliberazione C.C. n. 52 del 19.12.2007

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a). della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, senza prevedere esenzioni in relazione a requisiti reddituali.

Art. 2
Determinazione dell'aliquota

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il Comune di Andorno Micca, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere, complessivamente, 0,8 punti percentuali.

2. Con effetto dal 1 gennaio 2008 l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è determinata nella misura dello 0,7%

Art. 3
Disciplina della riscossione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 143, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il presente regolamento sarà integrato dopo l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina del versamento diretto dell'addizionale ai Comuni.

Art. 4
Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 5
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 6
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 7
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 8
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2007. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 29.01.2007 con atto n. 2 ;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 19.02.2007 al 05.03.2007 con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il 06.03.2007

Data 06.03.2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
